

PROGETTO DI LEGGE N. 0354

di iniziativa della Giunta regionale
DGR N. 13737 DEL 25/07/2003

—————
Norme per il turismo in Lombardia.
—————

PRESENTATO IL 28/07/2003

ASSEGNATO IN DATA	31/07/2003	
ALLE COMMISSIONI	REFERENTE	IV
	CONSULTIVA	I
PARERE	CONFERENZA AUTONOMIE	

REGIONE LOMBARDIA

GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE PRESENTATA DALL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA, PICCOLA
E MEDIA IMPRESA, COOPERAZIONE E TURISMO

“Norme per il turismo in Lombardia”.

APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE
CON D.G.R. N. 13737 DEL 25 LUGLIO 2003

RELAZIONE

La Regione Lombardia vuole cogliere fino in fondo la straordinaria opportunità che nasce dalla contemporaneità tra la affermazione della competenza esclusiva in materia di politiche del turismo, conseguente alla riforma del Titolo V della Costituzione, e la maturazione della consapevolezza che il turismo è un settore strategico dello sviluppo economico, i cui attori principali chiedono politiche integrate ed innovative, capaci di affermarsi nella competizione internazionale.

Il ruolo di governo della Regione nel comparto turistico deve rappresentare una rilevante innovazione sul piano della *governance*, in cui una pluralità di soggetti assume consapevolmente ruoli e responsabilità. La Regione, per quanto attiene al suo ruolo diretto, disegna il quadro di riferimento istituzionale, determina nuovi criteri per l'erogazione di contributi e benefici, eleva la qualità delle attività di promozione in coerenza con le politiche di valorizzare del tessuto economico e imprenditoriale della Lombardia. In questo quadro trovano piena valorizzazione il principio di sussidiarietà ed il metodo del partenariato.

Per queste ragioni, la legge stabilisce i principi portanti ed il quadro istituzionale di riferimento, dai quali discende una ampia tastiera di strumenti, legislativi, regolamentari ed anche di accordi operativi.

Questa è innanzitutto una scelta coerente con la trasformazione della Regione – e della articolazione delle competenze tra i suoi diversi organi – avviata con la riforma dell'elezione diretta del Presidente. In secondo luogo, l'intesa stabilita in sede di Conferenza dei Presidenti, poi recepita con DPCM nel settembre 2002 - relativamente alla definizione di standard minimi e criteri in ordine ad un ampio campo di questioni relative alle imprese ed all'esercizio di particolari attività e professioni nel settore turistico, ai servizi ed alla gestione dei beni demaniali – comporta un intenso lavoro di revisione della normativa vigente da riesaminare e modificare alla luce della competenza esclusiva.

Si sta, del resto, chiarendo progressivamente la portata della riforma del Titolo V. Le Regioni assumono la pienezza delle competenze anche alla luce della capacità di raggiungere un positivo equilibrio tra la valorizzazione delle specifiche caratteristiche ed esigenze e l'attenzione al quadro di insieme che ne nasce: non può essere sottovalutata, infatti, l'importanza del “marchio Italia” nel confronto internazionale e, di qui, il carattere strategico della promozione su mercati esteri sempre più difficili e competitivi. Politiche nazionali sono allora la risultante delle politiche delle Regioni e che le Regioni insieme determinano, rimuovendo le difficoltà – e qualche attardarsi su posizioni pre-riforma – che ancora sussistono e riemergono.

Il progetto di legge si caratterizza per le innovazioni introdotte, che si possono raggruppare in quattro temi essenziali.

I Sistemi turistici

I Sistemi turistici rappresentano l'innovazione di sistema più rilevante: introdotti con la L. 135/2001, sotto il profilo sostanziale sono il punto di approdo della rielaborazione delle diversificate esperienze pratiche affermatesi in una ampia serie di situazioni. Da tempo, infatti, processi di aggregazione e di sinergia tra iniziative ed attori pubblici e privati si sono messi in moto, per rispondere alle esigenze di modernizzazione e di messa a sistema di risorse imprenditoriali e innovative per la valorizzazione turistica del territorio: è il caso delle iniziative per la valorizzazione di prodotti, di aree particolari, di circuiti culturali, enogastronomici e così via.

In Lombardia i processi di aggregazione/integrazione delle risorse del territorio hanno un significato particolare: rappresentano infatti la sostanza del modello lombardo che sta riscuotendo un crescente interesse ed è alla base delle iniziative di proiezione nel mondo dell'immagine della nostra Regione. Dall'esperienza dei distretti industriali alla successiva evoluzione dei metadistretti, la chiave di volta per la competitività diventa la capacità di concentrare le ragioni di forza del sistema economico in una originale integrazione tra la robustezza delle relazioni "brevi" tipiche del locale e la proiezione verso le reti di relazione "lunghe" tipiche della globalizzazione. Il turismo non fa eccezione, e quello in Lombardia meno ancora di altri, inserito come è in circuiti di eccellenza di rilievo internazionale e, in modo crescente, meta interessante per i nuovi poli di domanda rappresentati da Paesi emergenti e in progressivo sviluppo economico. Proprio in Lombardia sono in corso da tempo processi di aggregazione di imprese turistiche in consorzio e si estendono esperienze di positiva collaborazione tra pubblico e privato.

I Sistemi turistici sono la conseguenza delle intese tra attori pubblici e privati che mettono a disposizione risorse, capacità progettuale e gestionale, rete di relazioni per un programma di sviluppo turistico che guardi all'insieme del tessuto e delle attrattive dell'area di riferimento, che crei le sinergie tra le diverse tipologie di prodotto turistico per superare il limite della stagionalità, che abbia come punto di forza l'impegno convergente di tutti i soggetti, ciascuno secondo la propria vocazione e capacità.

Dunque, non si tratta di un ennesimo ente che si aggiunge alla articolazione istituzionalmente stratificata sul territorio. Si tratta del risultato di tre componenti: un programma di sviluppo con i relativi progetti attuativi, una intesa tra soggetti pubblici e privati, il territorio al quale programma ed intesa si riferiscono. Forme, strumenti, durata nel tempo sono conseguenti alle caratteristiche delle tre componenti ma soprattutto alle scelte operative che i soggetti protagonisti decidono di assumere.

Il problema del "riconoscimento" da parte della Regione va affrontato in coerenza con i caratteri del Sistema turistico appena delineati: se si esclude la "entificazione", il riconoscimento non può che avvenire in relazione ai programmi e progetti per la cui realizzazione nasce il Sistema.

Si tratta allora di predisporre criteri che permettano un apprezzamento di merito. Il progetto di legge fa riferimento a due percorsi connessi: la coerenza con le scelte della programmazione regionale e la valutazione, più specifica, della rilevanza turistica, della dimensione e congruità dell'area territoriale interessata, della consistenza dell'integrazione tra soggetti pubblici e privati. Si ritrovano qui, con la opportuna declinazione le tre componenti fondamentali alla base del Sistema, in un quadro non dirigista che cerca di valorizzare al grado più alto la realtà viva del territorio regionale, il suo capitale sociale.

In secondo luogo, proprio perché il riconoscimento ha a che fare con le scelte strategiche e non con le formalità amministrative, pensiamo a Sistemi turistici di dimensioni ampie: per questa ragione si è modificata la definizione proposta dalla L. 135/2001, pur se invalsa nell'uso corrente, in quanto lo specificativo "locale" corre il rischio di smorzare la portata innovativa del Sistema. Per un verso, dalla dimensione territoriale non si

può prescindere, sicché “locale” appare poco più di un pleonasma; per un altro, occorre che perfino sul piano del linguaggio si eviti di ragionare e, soprattutto, di operare in dimensioni non adeguate né alle particolari esigenze della promozione di una regione che, per quanto ricca di valori culturali, artistici ed ambientali, non ha una conclamata ed indiscussa immagine turistica, né al livello della competizione internazionale, sempre meno aggredibile con successo dal lato della concorrenza sui prezzi e sempre più caratterizzata dalla qualità, dei prodotti e di sistema. Non a caso si prevede che la Regione intervenga direttamente nella formazione dei Sistemi turistici in caso di Sistemi in cui intervengano più Province o più Regioni.

Ecco allora che con i Sistemi turistici si può affrontare la doppia sfida dell’elevamento del livello qualitativo delle realtà di eccellenza del turismo lombardo (laghi, montagna, turismo d’affari, termalismo, cultura) e dello sviluppo delle potenzialità turistiche che richiedono interventi – ancora una volta, su scala ampia – di tipo infrastrutturale, di collaborazione e sinergia tra attività d’impresa diverse, di incubazione di nuovi settori.

Le politiche della Regione

Le politiche dirette della Regione si articolano con tre indirizzi strategici: integrazione, differenziazione, qualità.

Innanzitutto, la Regione assume impegni per sé stessa, prevedendo di inserire il punto di vista delle esigenze dello sviluppo turistico in via permanente in tutte le scelte che compie sul piano delle politiche infrastrutturali. La strategia della integrazione nasce dalla consapevolezza che il turismo poggia sulla base delle politiche complessive per l’ambiente, la mobilità e la accessibilità dei luoghi, l’uso razionale delle risorse del territorio: la programmazione avviene dunque in riferimento costante ed all’interno del PRS e del DPEFR, lungo il processo di definizione di obiettivi ed azioni che passa dal Tavolo delle autonomie e dal Patto per lo sviluppo.

Questa innovazione permette di muoversi con maggiore agilità rispetto ad un settore dell’economia in continua e veloce trasformazione dal lato della domanda – ed è una domanda molto legata al mutare degli stili di vita, delle aspirazioni forse più che dei livelli di reddito – e di evoluzione su scala mondiale dell’offerta.

Dal percorso di programmazione così delineato, deriva una ulteriore conseguenza di portata strategica. L’integrazione tra le politiche regionali e un approccio per così dire multifattoriale permettono di qualificare l’impegno della Regione per il turismo compatibile, assumendo i risultati della Conferenza Internazionale del 2001 (la Carta di Rimini) e dei Forum internazionali di Johannesburg e Bruxelles del 2002. In questa definizione la componente ambientale – certo decisiva – è solo uno dei riferimenti: la compatibilità va intesa in relazione anche agli aspetti economici e sociali. Turismo dunque non distruttivo dei valori naturali (senza i quali non ci sarà più turismo), non squilibrante del tessuto economico preesistente, non invasivo verso il tessuto delle comunità; turismo come occasione e componente di crescita generale e diffusa e come occasione di relazione tra e con persone e comunità ricche di cultura, tradizioni e stili di vita.

Il secondo indirizzo è la differenziazione. Non tutto il territorio regionale ha caratteristiche turistiche: più importante ancora, in zone che pure avrebbero presenza di valori turisticamente significativi mancano la vocazione e, più correttamente, la cultura dell’accoglienza, la consapevolezza del turismo come risorsa di primo piano e non attività marginale. Di qui l’esigenza che programmi ed interventi siano in grado di apprezzare in modo distinto una realtà assai articolata: aree e situazioni di eccellenza, da mantenere come tali e migliorare, realtà consolidate da accompagnare verso livelli crescenti di qualità, le zone che possono e devono essere oggetto di uno specifico impegno che, mettendo in luce l’interesse ed il potenziale turistico, crei le condizioni per avviare un nuovo ciclo.

Il terzo filone è la qualità, come dato caratterizzante del sistema nel suo insieme. Sotto un profilo più generale è evidente il nesso con il tema del turismo sostenibile. In ogni caso, non si raggiunge successo nella competizione globale sul terreno dei soli prezzi o meglio non lo raggiunge il turismo lombardo, che si sviluppa in un territorio e con tipologie che mal si addicono ad utilizzo intensivo e di massa. Le risorse turistiche lombarde, anche quelle la cui valorizzazione è un obiettivo di sviluppo per il futuro, possono affermarsi se garantite da livelli qualitativi di rilievo.

Lo strumento delle politiche della Regione è rappresentato dalle risorse che il sistema pubblico mette a disposizione nel quadro della programmazione generale. Ci si muove nella consapevolezza della fase attuale caratterizzata dalla modestia delle risorse disponibili ma anche della scelta, proprio ai fini di irrobustimento del sistema, di non considerare il turismo come un settore da “assistere”.

La scelta strategica è di sostenere ed accompagnare il turismo lungo il sentiero dello sviluppo. Le risorse pubbliche devono essere volano per le risorse private, sia con interventi a sostegno diretto dei progetti proposti dai Sistemi turistici, sia, in forma indiretta, con gli interventi infrastrutturali e di accompagnamento. La Regione si impegnerà anche per dotarsi degli strumenti necessari per la conoscenza aggiornata delle tendenze del mercato, proprio per seguirne l'evoluzione anche di breve-medio periodo, ricorrendo ad apposite ricerche di mercato.

Per quanto riguarda le attività di promozione, la Regione ha una vocazione precisa ed un ruolo indiscusso in relazione alla promozione su scala internazionale e, nell'ambito nazionale, ha una consolidata presenza in tutti gli appuntamenti più importanti relativi a fiere ed esposizioni.

L'innovazione da realizzare è di rendere coerente l'attività di promozione da un lato con gli indirizzi strategici di sviluppo turistico, dall'altro connettere la rete di relazioni e di attività del sistema imprenditoriale e le realtà del territorio. Anche nel caso della promozione si tratta di procedere per differenziazione, concentrazione e qualificazione degli strumenti e dei messaggi. La Regione prevede poi di poter sostenere direttamente, pur di intesa con i livelli locali di governo, attività innovative e di carattere sperimentale, avvalendosi di soggetti di accertata esperienza e competenza.

Un ruolo importante assumerà il portale regionale del turismo come punto comune di accesso e coordinamento di servizi e attività svolte da attori diversi, inserito nella rete regionale in coerenza con il programma Lombardia Integrata.

L'impostazione delle politiche della Regione si può dunque sintetizzare come il passaggio dall'inseguimento a posteriori al governo della evoluzione del sistema.

Il sostegno alle imprese

L'innovazione proposta parte dalla considerazione che nel settore turistico l'impresa deve fare un salto di qualità. In un sistema avanzato come quello lombardo non mancano certo, anche in questo ambito, situazioni ed esempi di grande rilievo e che mettono in luce competenze e capacità manageriali di assoluto livello. Non si può sottovalutare, tuttavia, il fatto che l'orientamento allo sviluppo basato sulla qualità richiede che nel loro complesso le imprese del settore debbano essere protagoniste di processi di crescita. La piccola dimensione può e deve accompagnarsi ad un elevato livello di capacità e cultura imprenditoriale oltre che di settore: in un mercato esigente può rivelarsi la carta vincente. Di converso, in alcuni settori, si pensi a quello alberghiero, si sente tutto il ritardo, tipico dell'Italia, prodotto da una struttura assai parcellizzata, come dimostrano le comparazioni con i Paesi direttamente concorrenti. In generale, quando si afferma la necessità che il turismo diventi sempre più una delle attività economiche di portata strategica, occorre sostenere processi con i quali si

esca da un segno ancora troppo determinato dalla precarietà e dalla marginalità. Il turismo non è un settore di attività “di risulta”: richiede professionalità, capacità imprenditoriale, livello delle prestazioni.

In primo luogo occorre stabilire la piena parificazione a tutte le altre imprese per quanto riguarda i benefici pubblici di cui possono godere, di qualsiasi natura. Non sfugge il significato perfino psicologico di una simile misura: sotto il profilo sostanziale si determina così un doppio canale di sostegno alle imprese.

Da un lato, con le misure che daranno sostegno alle attività incentrate sui Sistemi turistici, si contribuirà alla realizzazione di progetti integrati la cui ricaduta produrrà effetti positivi sulle imprese; dall'altro, anche singole unità produttive di beni o servizi potranno avvalersi delle altre misure che gli enti pubblici mettono a disposizione.

L'indirizzo che si vuole assumere è quello di non disperdere risorse scarse bensì operare per un uso selettivo e qualificato. Bisogna uscire dalla logica di dare qualcosa, spesso abbastanza poco, a tutti ma agire in modo meditato, da un lato in coerenza con la programmazione regionale e la valutazione qualitativa dei progetti espressi dai Sistemi turistici, dall'altro misure specifiche che guardino alla dimensione di impresa e alle sue esigenze di crescita come nucleo di attività economica. Si richiama ad esempio la previsione di uno specifico sostegno alle iniziative per arricchire il settore turistico delle competenze manageriali e imprenditoriali di cui vi è ampia necessità: è, anche questo, un caso particolare di volano per lo sviluppo.

A questo quadro viene ricondotta l'importanza dei processi di aggregazione già ampiamente in corso, con l'esperienza dei consorzi, la cui funzione viene valorizzata con particolare riferimento alle iniziative per la qualità, non solo delle imprese ma anche dei prodotti.

Alle CCIAA sono attribuite funzioni precedentemente svolte dalla Regione, nell'ambito di un processo di trasferimento e riattribuzione di compiti e funzioni che più efficacemente possono essere svolte da organismi la cui vocazione nel campo delle attività di impresa è crescente nel tempo ed in applicazione del principio di sussidiarietà. Importa in questa sede sottolineare il ruolo particolare di rappresentanza delle imprese di dimensione minore, anche per rendere possibile un accesso sicuro di queste imprese alle occasioni di crescita (formazione, certificazione di qualità, incubatori, trasferimento tecnologico) e di promozione (fiere ed esposizioni) cui spesso non riescono ad accedere.

L'innovazione istituzionale

Il nuovo quadro in cui si collocano le politiche del turismo richiede un coerente assetto istituzionale, in conseguenza della riflessione che è stata delineata a proposito degli indirizzi fin qui riassunti.

Col mutamento del ruolo della Regione, e nel complessivo sistema di governance che si viene delineando, il ruolo dei Comuni e delle Province trova una sua più precisa definizione. Molti compiti e funzioni derivano dai poteri originari dei due livelli del governo locale e dunque per autentica convinzione, oltre che per correttezza istituzionale, non si fa richiamo alle conseguenze sul turismo dell'esercizio dei poteri locali in materia di programmazione e utilizzo del territorio. Non vi sono certo novità quanto alla competenza per le attività di promozione turistica locale: rileva invece l'impegno delle istituzioni locali nella promozione e partecipazione ai Sistemi turistici, luogo della integrazione dell'impegno per programmi e progetti di sviluppo di soggetti pubblici e privati. Le politiche pubbliche sono condizione imprescindibile perché i Sistemi turistici possano avviarsi.

Le Province partecipano al processo di definizione delle politiche regionali anche in virtù delle competenze in materia di programmazione territoriale: da qui deriva la più sensibile innovazione istituzionale. Il concetto di base è quello di realizzare al livello più vicino possibile al territorio il necessario coordinamento, finalizzato anche a una promozione più efficace. Proseguendo con gli indirizzi segnati con la l.r. 1/2000, alle Province sono trasferite funzioni di tipo organizzativo ed amministrativo, e, in questo quadro, si attribuisce alla dimensione provinciale tutta la materia delle pro loco.

Lo scioglimento delle APT è la logica conseguenza di questo indirizzo. Non è in discussione il valore delle attività che le APT, tanto più in una delicata e complessa fase di passaggio come quella degli anni più recenti, hanno saputo assicurare. E' certo, però, che alla ridefinizione delle strategie deve corrispondere un coerente adeguamento delle strutture operative: se la Regione assolve a funzioni di governo e strategia generale, sul territorio e in dimensioni congrue devono trovare collocazione e sinergia coerenti le funzioni di tipo operativo. La scelta è di trasferire alle Province le funzioni delle disciolte APT, non disperdendone l'esperienza, il patrimonio professionale, la conoscenza del territorio, ma anche semplificando gli enti che operano e avviando un processo che permetta al turista o al visitatore di disporre di servizi efficaci, dall'informazione alla commercializzazione dei servizi disponibili. Viene mantenuta la struttura degli IAT (Informazione e Accoglienza Turistica), anche in conseguenza della scelta unitariamente assunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali, con l'importante innovazione del superamento del carattere obbligatoriamente pubblico di tali strutture. Possono infatti esserne promotori e gestori anche soggetti privati, dalle imprese alle CCIAA ad associazioni senza fine di lucro, con il solo obbligo di ricevere nulla osta dalla Provincia in base all'accertamento di alcuni requisiti minimi. L'unico vincolo è che i capoluogo di Provincia devono obbligatoriamente ospitare una struttura di IAT, per ragioni di immediata evidenza. Sarà invece la Regione a definire, insieme alle Province interessate e alle associazioni degli operatori del settore, le modalità per l'apertura di strutture di IAT presso le porte internazionali – aeroportuali e ferroviarie – della Lombardia

Art. 1 (Linee d'intervento)

1. La Regione Lombardia, nel rispetto del principio di sussidiarietà e con il metodo del partenariato, promuove il turismo come risorsa per lo sviluppo economico e sociale e assume la valorizzazione turistica tra gli obiettivi della programmazione.

2. La Regione privilegia gli interventi in ambiti territoriali a vocazione e potenzialità turistica e orienta strumenti ed azioni di governo verso nuove tipologie di offerta e di prodotto.

3. La Regione, in coerenza con le intese stabilite con le altre Regioni e le Province autonome, per assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela delle imprese e delle professioni, individua:

- le tipologie di imprese operanti nel settore, delle attività ricettive e di accoglienza non convenzionali, e gli standard delle loro attività;
- gli standard dei servizi di informazione ed accoglienza, della qualità dei servizi per la classificazione delle strutture comunque utilizzate a fini turistici;
- gli standard per l'esercizio delle agenzie di viaggio e attività consimili;
- i requisiti e le modalità di esercizio delle professioni turistiche;
- i criteri per la gestione dei beni demaniali e loro pertinenze.

4. La Regione promuove, sentite le associazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore e le associazioni dei consumatori, azioni per la tutela dei diritti del turista, comprese forme non giudiziali di soluzione delle controversie.

Art. 2 (Sistema turistico)

1. Si definisce sistema turistico l'insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione locale.

2. Il sistema turistico è promosso e realizzato dalle autonomie locali e funzionali, dalle imprese del settore turistico in forma singola o associata, dalle associazioni imprenditoriali di categoria, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- sviluppo di nuove potenzialità turistiche;
- qualità dei prodotti turistici e la offerta di nuovi prodotti;
- integrazione tra differenti tipologie di turismo, anche al fine della sua stagionalizzazione;
- realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana e del territorio;
- sostegno all'innovazione tecnologica;
- crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle competenze manageriali;
- promozione e l'attività di marketing.

3. I modelli organizzativi, gli strumenti operativi, il conferimento delle risorse necessarie e la durata del sistema turistico sono determinati in funzione della tipologia degli interventi da realizzare, Nell'ambito di un sistema turistico possono coesistere più soggetti attuatori.

4. La partecipazione congiunta di soggetti pubblici e privati è condizione necessaria per ottenere dalla Regione il riconoscimento del sistema turistico.

5. Il riconoscimento, d'intesa con la Provincia competente, avviene con l'approvazione della proposta progettuale dell'intervento. La proposta, che deve essere coerente con gli indirizzi della programmazione regionale, viene valutata considerando:

- a) la rilevanza turistica, la dimensione e congruità dell'area territoriale interessata;
- b) l'integrazione tra soggetti pubblici e privati;
- c) la tipologia e la qualità del prodotto turistico.

6. La Regione assicura il coordinamento e le azioni necessarie per la costituzione di Sistemi che interessino più Province o più Regioni.

Art. 3 (Politiche integrate per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio)

1. La Regione, nel quadro degli obiettivi strategici del Piano Regionale di Sviluppo, orienta le politiche in materia di infrastrutture e servizi alla integrazione necessaria per realizzare un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in raccordo con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

2. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale determina le linee operative e le priorità di intervento, tenendo conto dell'articolazione del territorio regionale in ambiti di diversa rilevanza turistica.

3. La Regione coordina la raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'attività turistica, anche attraverso la definizione di standard comuni. La Giunta regionale attiva ricerche per la conoscenza dei mercati e delle loro tendenze.

4. L'assessore regionale competente in materia di turismo convoca periodicamente e presiede la riunione dei rappresentanti regionali delle autonomie locali e funzionali, delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle associazioni turistiche e di tutela dei consumatori al fine di assicurare il coordinamento relativamente a:

- valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici;
- sviluppo dei sistemi turistici;
- funzionalità dell'assetto organizzativo e gestionale del turismo lombardo;
- modalità annuali di intervento.

5. E' istituito il Tavolo istituzionale per le politiche turistiche, composto dall'assessore regionale competente, che lo presiede, dagli assessori provinciali al turismo e da un presidente di comunità montana per ogni provincia.

Art. 4 (Interventi della Regione per la promozione turistica)

1. La Regione attua interventi per la diffusione dell'immagine e del prodotto turistico della Lombardia, in Italia ed all'estero, e per la promozione dell'offerta.
2. La Giunta regionale definisce il programma delle proprie iniziative editoriali e individua le manifestazioni nazionali ed internazionali, le fiere e le esposizioni cui la Regione partecipa con proprie attività promozionali.
3. La Giunta regionale regola la partecipazione alle iniziative regionali di autonomie locali e funzionali, di operatori privati e di associazioni rappresentative delle imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione.
4. La Regione realizza il portale regionale del turismo come punto comune di accesso e coordinamento di servizi e attività svolte da soggetti diversi. Lo strumento di comunicazione e connessione tra i sistemi informatici è inserito nella rete regionale.
5. La Giunta regionale può sostenere attività innovative e di carattere sperimentale, con risorse proprie e d'intesa con i livelli di governo locale.

Art. 5 (Competenze del Comune)

1. Il Comune promuove o partecipa ai Sistemi turistici, all'attivazione della struttura di Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT) e concorre alla definizione dei programmi della Provincia.
2. Il Comune organizza e sostiene iniziative di promozione turistica e può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle Pro Loco e di altri organismi associativi operanti sul territorio, ovvero ricorrere a forme di gestione associata, incluse le Comunità montane.
3. I comuni di Campione d'Italia e di Livigno, in considerazione della specifica situazione di extraterritorialità, della particolare posizione geografica e della differente normativa vigente in materia tributaria ed extratributaria, possono esercitare le funzioni attribuite alle Province con la presente legge e quelle relative alle strutture di IAT avvalendosi di un organismo all'uopo costituito.
4. I Comuni e le Comunità Montane partecipano alle forme locali di consultazione sulle politiche ed iniziative turistiche istituite dalle Province.

Art. 6 (Competenze della Provincia)

1. La Provincia concorre alla definizione delle politiche regionali, attraverso il Tavolo istituzionale per le politiche turistiche; definisce proprie politiche di valorizzazione turistica del territorio, istituendo forme e strumenti di consultazione dei Comuni e delle Comunità montane; coordina e sostiene i Sistemi turistici, anche attraverso la propria partecipazione.
2. La Provincia svolge funzioni di promozione del patrimonio turistico, paesaggistico, storico ed artistico, anche mediante il coordinamento e il sostegno delle attività di altri soggetti istituzionali, delle strutture di IAT, di imprese e delle loro associazioni, delle associazioni senza fine di lucro.

3. La Provincia raccoglie ed elabora i dati connessi all'attività turistica, trasmettendoli agli uffici competenti secondo modalità e specifiche tecniche definite dalla Regione.

4. E' istituito l'albo delle associazioni pro-loco presso ciascuna Provincia della Lombardia, che svolge le funzioni gestionali ed amministrative, anche in riferimento alla erogazione di contributi. La Giunta regionale definisce con atto regolamentare i requisiti delle associazioni e le condizioni per l'iscrizione all'albo provinciale.

5. Sono attribuite alle Province le funzioni relative alla tenuta di albi, elenchi e registri delle professioni turistiche e di enti senza scopo di lucro con finalità turistica.

Art. 7 (Strutture di Informazione e di Accoglienza Turistica (IAT))

1. Le attività di Informazione ed Accoglienza Turistica sono svolte da apposite strutture denominate IAT, che assicurano i seguenti servizi:

- a) informazioni e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche nell'ambito locale, negli ambiti territoriali limitrofi e nell'intera regione;
- b) informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione;
- c) informazioni sulla offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati;
- d) collaborazione alla raccolta e trasmissione alla Provincia dei dati richiesti dalla Regione.

I servizi indicati costituiscono i requisiti essenziali delle strutture di IAT.

2. Le strutture di IAT, a durata continuativa o temporanea, sono istituite per iniziativa dei Comuni, delle CCIAA, delle Pro Loco o delle associazioni di rappresentanza delle imprese e di categoria. Gli enti promotori definiscono le forme e le modalità di gestione delle strutture.

La Giunta regionale determina, con atto regolamentare, i criteri per la costituzione degli IAT e le modalità di svolgimento dei servizi, al fine di garantirne l'omogeneità sul territorio regionale.

La Provincia, in base alla verifica dei requisiti e del rispetto dei criteri indicati, concede il nulla osta all'istituzione degli IAT.

La Provincia assicura l'istituzione di una struttura di IAT nel proprio capoluogo, qualora non si sia provveduto ai sensi dei commi precedenti.

3. Le strutture di IAT svolgono anche attività di prenotazione dei servizi turistici locali.

4. I servizi prestati dagli IAT sono a titolo gratuito.

5. La Regione, le Province, le CCIAA e le associazioni degli operatori del settore definiscono specifiche modalità ed accordi finanziari e gestionali per l'istituzione di strutture di IAT presso le porte internazionali - aeroportuali e ferroviarie - della Lombardia.

6. Fino all'emanazione del regolamento di cui al precedente comma 2, le strutture di IAT esistenti continuano a svolgere servizi e funzioni di competenza.

Art. 8 (Misure di incentivazione e sostegno alle imprese)

-
1. La Regione orienta le misure di sostegno economico al raggiungimento di elevati standard qualitativi, alla realizzazione di sistemi di eccellenza e di nuovi prodotti turistici.
 2. Sono estesi alle imprese turistiche, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria.
 3. Le risorse regionali, erogate attraverso misure di sostegno alle imprese o di cofinanziamento, nel rispetto della normativa comunitaria, non possono essere superiori all'ammontare dell'intervento di risorse private.
 4. La Regione sostiene le attività dei consorzi tra imprese, anche nell'ambito dei progetti dei Sistemi turistici, orientate:
 - allo sviluppo delle singole imprese, attraverso l'assistenza nella definizione delle politiche commerciali e la gestione comune di servizi;
 - alle iniziative per la qualità dei territori, delle imprese e dei prodotti turistici.
 5. La Regione favorisce le iniziative di soggetti pubblici e privati finalizzate all'acquisizione di specifiche capacità manageriali ed imprenditoriali nel settore del turismo.
 6. La Giunta regionale approva annualmente, in attuazione delle previsioni del DPEFR, i criteri per gli interventi di incentivazione e di sostegno alle imprese.

Art. 9 (Ruolo delle CCIAA)

1. Le CCIAA promuovono o partecipano ai Sistemi turistici ed alle strutture di IAT.
2. La Regione riconosce il ruolo delle CCIAA nel settore del turismo, nell'ambito delle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, con l'obiettivo del loro consolidamento e della crescita qualitativa e quantitativa.
3. La Giunta regionale e le CCIAA, singole o in forma associata, attraverso intese e convenzioni, specificano tali funzioni e la assunzione dei relativi oneri, in riferimento alle attività di
 - promozione e sostegno alla costituzione di nuove imprese;
 - formazione e aggiornamento degli imprenditori;
 - programmi per la qualità e lo sviluppo sostenibile;
 - partecipazione a fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali;
4. Sono delegate alle CCIAA le funzioni relative alla tenuta di albi ed elenchi di attività di impresa nel comparto turistico.
5. Le azioni stabilite con i protocolli di intesa possono essere sviluppate anche al di fuori dei Sistemi turistici.
6. La Regione stabilisce le forme di collaborazione con le CCIAA in materia di azioni per la tutela dei diritti del turista e in ordine alle finalità, modalità e procedure della raccolta ed elaborazione dei dati sull'attività turistica.

Art. 10 (Scioglimento delle Aziende di Promozione Turistica)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Aziende di Promozione Turistica (APT) provinciali della Lombardia, istituite con l.r. 30 luglio 1986, n. 28, “Riordinamento dell’amministrazione periferica del turismo”.

2. Dalla stessa data, i Presidenti di ciascuna APT assumono la funzione di commissari straordinari, che, entro sessanta giorni, redigono un verbale di ricognizione del personale, della consistenza e destinazione d’uso del patrimonio, di tutti i beni mobili ed immobili, delle risorse strumentali, del rendiconto delle attività e passività e di ogni altra situazione rilevante, e lo trasmettono alla Provincia competente. Dal momento del ricevimento del verbale, la Provincia subentra alla APT in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, garantendo la continuità del servizio al pubblico. In pari data i commissari straordinari cessano dall’incarico e decade il Collegio dei revisori dei conti. In caso di sopravvenuta impossibilità o comunque di mancato rispetto dei termini, la Giunta provinciale provvede alla nomina di un nuovo commissario straordinario ovvero di nuovi revisori dei conti.

3. Ai Commissari straordinari è corrisposta la stessa indennità prevista per la funzione di Presidente.

4. Il personale di ruolo delle APT è inquadrato nei ruoli organici della rispettiva Provincia, nella corrispondente qualifica funzionale e profilo professionale, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, del contratto applicato e del trattamento economico in godimento, della sede e dell’orario di lavoro, nonché delle mansioni svolte.

5. La contrattazione decentrata tra le OO.SS. territoriali di categoria e le Province determina, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento, le forme di tutela dei lavoratori interessati, in ordine al mantenimento del trattamento economico accessorio in godimento, della sede di lavoro, delle mansioni svolte e dell’orario di lavoro in essere all’atto del trasferimento, nonché alla salvaguardia e allo sviluppo della professionalità acquisita, con riferimento prioritario alle funzioni attribuite all’Ente in materia di turismo.

6. Eventuali contratti di lavoro a termine, stagionali, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione e lavoro, interinali o temporanei comunque giuridicamente configurati sono mantenuti fino alla scadenza.

7. La Regione assicura alle Province, in sede di prima attuazione della legge e comunque fino alla entrata in vigore dei provvedimenti di federalismo fiscale, risorse non inferiori ai costi complessivamente sostenuti dalle APT per il personale e per la gestione degli uffici, sulla base delle risultanze dell’ultimo esercizio precedente allo scioglimento.

Art. 11 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali:

- a) 11 agosto 1973, n. 28, “Interventi per la promozione del turismo regionale”, e successive modifiche e integrazioni;
- b) 30 luglio 1986, n. 28, “Riordino dell’amministrazione periferica del turismo”, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) 12 gennaio 1987, n. 3, “Iscrizione previdenziale del personale delle APT”.

Dalla stessa data sono abrogati il comma 43, lettera c), e il comma 47, lettera k), dell’art. 2 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”.

2. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all’art. 6, comma 4, della presente legge è abrogata la l.r. 25 ottobre 2001, n. 16, “Nuova disciplina relativa all’albo regionale e all’attività delle associazioni pro loco”. Le associazioni pro loco già iscritte all’albo regionale ai sensi della citata l.r. 16/2001 sono iscritte di diritto al rispettivo albo provinciale.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni assunte ai sensi delle leggi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 12 (Norma finanziaria)

All’autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà con successiva disposizione legislativa.